

REGOLAMENTO GENERALE PER LøUTILIZZO DEL MARCHIO DEL PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

Premessa

Il presente <u>regolamento</u> stabilisce le regole per la concessione, il mantenimento e il rinnovo del *Marchio del Parco*, inteso quale riconoscimento, da parte della Ente Parco Regionale della Maremma, agli operatori economici e agli altri soggetti che, con le proprie attività, intendono valorizzare il territorio della protetta e della rea contigua, perseguendo ed incentivando lo sviluppo ed il potenziamento del sistema agricolo/produttivo, e valorizzando contestualmente il territorio medesimo tramite il perseguimento di politiche inerenti la geconomia sostenibile ed il turismo sostenibile.

LøEnte Parco Regionale della Maremma intende stabilire <u>specifici disciplinari</u> per la concessione del *Marchio del Parco* ad operatori di tutte le attività economiche rilevanti per løeconomia locale, a cominciare dalle attività della filiera turistica, di quella agro-silvo-pastorale e di quella artigianale e commerciale.

Nel presente contesto per *ambiente* si intende løinsieme delle risorse naturali, sociali e storico-culturali, materiali e immateriali su cui le attività antropiche possono esercitare pressioni durante i processi di produzione/erogazione dei servizi.

Il presente regolamento, prevedendo di concedere il *Marchio del Parco* ai produttori/erogatori di servizi nella loro qualità di *fornitori di qualità ambientale*, non interferisce con la normativa della Commissione Europea in tema di marchi di prodotto e di servizi.

ARTICOLO 1 - Finalità

LøEnte Parco regionale della Maremma concede løutilizzo del Marchio del Parco al fine di:

- Promuovere la tutela e la qualità delløambiente attraverso il miglioramento delle prestazioni ambientali dei processi produttivi che vi vengono svolti e, quindi, della riduzione delle pressioni esercitate dalle varie organizzazioni pubbliche e private sulle risorse ambientali;
- Valorizzare e diffondere le conoscenze sulle peculiarità del territorio integrando gli interessi per gli aspetti naturalistici a quelli sociali e storico-culturali, materiali e immateriali;



- Rafforzare il tessuto economico e produttivo utilizzando il *Marchio del Parco* come punto di partenza per la costituzione di una rete tra organizzazioni, economiche e non, tesa a coordinare e integrare le varie filiere produttive e a proporre il territorio come meta turistica di eccellenza;
- Integrare tra loro le diverse filiere economiche: turismo, produzione e trasformazione dei prodotti agroalimentari, artigianato, servizi di educazione ambientale, ecc.;
- Dare riconoscimento e visibilità, nei confronti degli utenti del Parco Regionale della Maremma, ai comportamenti positivi (buone pratiche) messi in atto dalle organizzazioni locali (produttori/erogatori di servizi), tra cui iniziative a tutela dell'ambiente, collaborazioni con la Ente Parco medesimo, realizzazione dei processi produttivi in maniera compatibile con la tutela delle risorse locali, aumento della qualità dei processi (sia ai fini della customer satisfaction sia della qualità ambientale), miglioramento delle prestazioni ambientali;
- Integrare tra loro le attività svolte nel Parco Regionale della Maremma, così da creare unømmagine unitaria del territorio e facilitare la definizione di unøofferta turistica complessiva basata sui principi della qualità e della sostenibilità.

Nelløambito del territorio di riferimento, di cui al successivo articolo 5, løEnte Parco Regionale della Maremma intende distinguere, attraverso il riconoscimento di tre differenti espressioni del marchio, løappartenenza del beneficiario ad una delle tre seguenti categorie:

- *õQUALITÀ AGRO BIOö* per *prodotti biologici* sia di origine vegetale che animale realizzati in conformità con quanto previsto dal Reg. (CE) nº 834/2007;
- *õQUALITÀ* **AGRO***ö* per prodotti sia di origine vegetale che animale <u>non</u> realizzati in conformità con quanto previsto dal Reg. (CE) nº 834/2007;
- *õQUALITÀ SERVIZI*ö per attività inerenti il turismo, l\(\text{gartigianato}, il commercio e la fruizione ambientale.

ARTICOLO 2 - Titolarità, denominazione ed uso del marchio

LøEnte Parco Regionale della Maremma è titolare del *marchio collettivo di qualità* denominato *Marchio del Parco*.

Il logo e la grafica del *Marchio del Parco* sono rappresentati nell\(\text{\text{allegato}} \) n°1 al presente regolamento.



Løuso del *Marchio del Parco* e della relativa denominazione è concesso al soggetto responsabile delløorganizzazione che produce beni o eroga servizi; løEnte Parco Regionale della Maremma ne verifica il corretto e legittimo uso in conformità con le proprie finalità statutarie.

ARTICOLO 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a. **Parco**: Ente Parco Regionale della Maremma;
- b. **Organizzazione**: gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, associate o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa:
- c. **Marchio del Parco**: è il segno distintivo costituito dall'emblema dell'Ente-Parco e dalla denominazione "*Marchio del Parco*ö, identificato come rappresentato nell'allegato 1 al presente regolamento;
- e. **Disciplinare**: documento in cui sono indicati i requisiti che i beneficiari del *Marchio del Parco* devono soddisfare relativamente ai loro processi di produzione di beni e/o fornitura di servizi;
- f. **Convenzione**: il contratto tra Parco e Beneficiario stipulato al termine della procedura di concessione del *Marchio del Parco*. In essa sono riportati gli obblighi e i diritti delle parti nell'ambito del rapporto relativo allouso del Marchio del Parco.
- g. **Forum**: sede della discussione e confronto dei requisiti dei disciplinari e della progettualità inerente la gestione del Marchio del Parco. La partecipazione al Forum è volontaria, cioè i soggetti interessati possono entrare a farne parte e possono ritirarsi liberamente.
- h. **Dichiarazione di protezione**: documento allegato alla convenzione che fornisce le specifiche tecniche di riproduzione del *Marchio del Parco*.
- i. **Commissione Tecnica**: commissione che ha lo scopo di coordinare la stesura delle convenzioni da sottoscrivere, istruire le pratiche di richiesta di concessione del Marchio del Parco e verificare la correttezza dell'antero processo di concessione/rinnovo.



ARTICOLO 4 - Beneficiari del marchio

Il *Marchio del Parco* viene concesso ai titolari di attività produttive/di erogazione di servizi, pubblici e privati, che rispettino il presente regolamento e i requisiti dei disciplinari che sono concordati tra le parti e si riferiscono alle modalità operative delle attività (processi produttivi) che possono avere influenza sulla qualità ambientale del territorio protetto.

Il diritto alløuso del Marchio è acquisito dai beneficiari solo al termine della procedura di concessione di cui alløart. 6.

ARTICOLO 5 - Ambito territoriale di pertinenza

Le organizzazioni che possono essere beneficiarie delløuso del *Marchio del Parco* sono esclusivamente quelle che insistono alløinterno delløarea protetta e delløarea contigua del Parco Regionale della Maremma.

Possono inoltre beneficiarie delløuso del *Marchio del Parco* associazioni ed aziende che lavorano e producono servizi e prodotti alløinterno delløarea protetta e delløarea contigua del Parco, benché løubicazione della loro sede sociale sia esterna al territorio di riferimento sopra indicato.

ARTICOLO 6 - Procedura operativa e disciplinari

Il presente Regolamento viene reso operativo attraverso una apposita procedura che è gestita dalla Direzione del Parco ed è soggetta a verifica e revisione periodica al fine di renderla più semplice ed efficace possibile.

Løoperatività del *Marchio del Parco* viene completata dai Disciplinari che contengono i requisiti specifici per la concessione del Marchio del Parco ai produttori/erogatori di servizi di specifici settori economici.

I Disciplinari sono stabiliti dalla Direzione del Parco in accordo con il Forum delle Parti interessate e sono adottati dal Consiglio Direttivo.

I Disciplinari vengono elaborati in funzione delle priorità espresse dal territorio e riguarderanno, nel tempo, almeno le seguenti tipologie di attività:

- Agricoltura
- Allevamento
- Trasformazione dei prodotti agroalimentari



- Turismo
- Artigianato
- Commercio
- Fruizione ambientale (guide escursionistiche e ambientali, organizzazione di attività educative ecc.)

Eøobbligatorio, per lœutilizzo del Marchio del Parco, il rispetto dei requisiti di seguito indicati.

Produttori agricoli:

- possesso del requisito di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dalla quale risulti che l\(\phi\)azienda non ha contestazioni in corso o non ne ha avute per un periodo precedente alla data della domanda di iscrizione pari ad almeno tre anni, relativa a reati o infrazioni gravi commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;
- rispetto degli specifici disciplinari.

Trasformazione di prodotti agroalimentari:

- iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato per la specifica attività svolta;
- dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dalla quale risulti che l\(\phi\)azienda non ha contestazioni in corso o non ne ha avute per un periodo precedente alla data della domanda di iscrizione pari ad almeno tre anni, relativa a reati o infrazioni gravi commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;
- dimostrazione, mediante opportuna documentazione probatoria, della effettiva trasformazione di prodotti animali o vegetali provenienti da allevamenti o coltivazioni allainterno del territorio considerato allarticolo 5;
- rispetto degli specifici disciplinari.

Artigiani e commercianti:

- iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato per la specifica attività svolta;
- dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dalla quale risulti che l\(\phi\)azienda non ha contestazioni in corso o non ne ha avute per un periodo precedente alla data della domanda di iscrizione pari ad almeno tre anni, relativa a reati o infrazioni gravi commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;



- rispetto degli specifici disciplinari.

Turismo e fruizione ambientale:

- iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato per la specifica attività svolta;
- dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dalla quale risulti che l\(\phi\)azienda non ha contestazioni in corso o non ne ha avute per un periodo precedente alla data della domanda di iscrizione pari ad almeno tre anni, relativa a reati o infrazioni gravi commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;
- rispetto degli specifici disciplinari.

ARTICOLO 7 - Conformità normativa

Il *Marchio del Parco* può essere concesso unicamente alle organizzazioni che operino nel rispetto della conformità normativa in riferimento alle leggi vigenti.

ARTICOLO 8 - Uso del marchio

Il *Marchio del Parco* non può costituire in nessun caso marchio principale, ma deve essere sempre associato al nome del produttore di beni o prestatore di servizi cui si riferisce.

È vietata l\(passociazione del Marchio del Parco \) a beni o servizi che non siano prodotti o erogati dall\(parco \) a del parco a beni o servizi che non siano prodotti o erogati dall\(parco \) a prodotti o erogati dall\(parco \) a beni o servizi che non siano prodotti o erogati dall\(parco \) a prodotti o erogati dall\(parco \) a beni o servizi che non siano prodotti o erogati dall\(parco \) a beni o servizi che non siano prodotti o erogati dall\(parco \) a beni o servizi che non siano prodotti o erogati dall\(parco \) a beni o servizi che non siano prodotti o erogati dall\(parco \) a beni o servizi che non siano prodotti o erogati dall\(parco \) a beni o servizi che non siano prodotti o erogati dall\(parco \) a beni o servizi che non siano prodotti o erogati dall\(parco \) a beni o servizi che non siano prodotti o erogati dall\(parco \) a beni o servizi che non siano prodotti o erogati dall\(parco \) a beni o servizi che non siano prodotti o erogati dall\(parco \) a beni o servizi che non siano prodotti o erogati dall\(parco \) a beni o servizi che non siano prodotti o erogati dall\(parco \) a beni o servizi che non siano prodotti o erogati dall\(parco \) a beni o servizi che non siano prodotti o erogati dall\(parco \) a beni o servizi che non siano prodotti o erogati dall'a beni dal

ARTICOLO 9 - Concessione del marchio

Le modalità operative della concessione døuso del *Marchio del Parco* sono riportate in una apposita procedura Operativa che viene definita e adottata dalla Direzione del Parco.

Elementi fondamentali della concessione del Marchio del Parco sono:

- 1- Domanda avanzata dal potenziale Beneficiario
- 2- Verifica del rispetto dei disciplinari e del possesso dei requisiti di ammissibilità;
- 3- Concessione del *Marchio del Parco* e stipula di una Convenzione;
- 4- Verifiche periodiche del mantenimento dei requisiti;
- 5- Verifica al termine del periodo di validità della concessione;
- 6- Rinnovo della concessione e della Convenzione.



ARTICOLO 10 - Commissione tecnica

Per la gestione del *Marchio del Parco* l\(\preceq \text{Ente}\) istituisce una Commissione Tecnica con lo scopo di coordinare la stesura delle convenzioni da sottoscrivere, istruire le pratiche di richiesta di concessione del Marchio del Parco e verificare la correttezza dell\(\preceq \text{intero}\) processo di concessione/rinnovo.

La composizione della Commissione Tecnica è stabilita con Deliberazione del Consiglio Direttivo ed è comunque presieduta dal direttore del Parco o da un funzionario da lui delegato.

I membri della Commissione dovranno essere in numero limitato e dimostrare di possedere competenze specifiche nei settori produttivi per cui si definiscono le convenzioni.

La Commissione, quando ritenuto utile ad una maggiore efficacia del processo, può coinvolgere soggetti esterni alle Ente con competenze specifiche nei settori produttivi di cui si deve occupare.

ARTICOLO 11 - Forum delle parti interessate

Il Forum delle Parti Interessate è la sede di discussione e confronto dei requisiti dei disciplinari e della progettualità inerente la gestione del Marchio del Parco.

La partecipazione al Forum deve essere formalizzata, ma è volontaria, cioè i soggetti interessati possono entrare a farne parte e possono ritirarsi liberamente.

ARTICOLO 12 - Durata della concessione

Løuso del *Marchio del Parco* è concesso per un periodo prefissato definito entro il limite massimo indicato da ogni specifico disciplinare; detto periodo di validità viene riportato allønterno di ogni singola convenzione sottoscritta.

Al termine di ogni periodo di validità della concessione è possibile un rinnovo di un eguale periodo in relazione ai risultati delle verifiche sul rispetto dei requisiti previsti nella convenzione sottoscritta e dei miglioramenti ottenuti.

ARTICOLO 13 - Verifiche e controlli



La Commissione Tecnica definisce le modalità e i tempi per le verifiche periodiche presso i beneficiari al fine di valutare il rispetto dei requisiti.

ARTICOLO 14 - Contributi per la gestione del processo

I costi per la gestione dell'intero processo saranno coperti da risorse dell'Ente Parco a cui si potranno aggiungere risorse provenienti da altre organizzazioni, pubbliche e private, interessate allo sviluppo economico sostenibile del territorio del parco.

Eventuali contributi da parte dei beneficiari che ottengono la concessione douso del *Marchio del Parco* per coprire i costi delle verifiche e gestione sono stabiliti dal Consiglio Direttivo del Parco previa proposta della Commissione Tecnica.

ARTICOLO 15 - Modalità døuso del marchio del parco

Il *Marchio del Parco* deve essere riprodotto dal Beneficiario secondo le specifiche tecniche contenute nella dichiarazione di protezione allegata alla richiesta di concessione.

Il Beneficiario è responsabile dell'uso che fa del *Marchio del Parco* e risponde dei danni che possono derivare dall'uso non conforme alle prescrizioni del presente Regolamento.

ARTICOLO 16 - Convenzione tra ente parco e detentore del marchio del parco

Løuso del *Marchio del Parco* è regolato tramite specifica Convenzione tra l'Ente Parco e il Beneficiario stipulata dalla Direzione delløEnte.

Nella Convenzione è prevista la risoluzione di diritto in caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente Regolamento e di quelli specifici individuati nella Convenzione stessa.

ARTICOLO 17 - Rinnovo della concessione

Il rinnovo della concessione døuso del *Marchio del Parco* è subordinato alløesito positivo delle verifiche.

Al termine della scadenza della concessione il Beneficiario deve dimostrare il mantenimento dei requisiti indicati nell'aultima revisione dei Disciplinari e nel presente Regolamento e concordare con l'Ente Parco i nuovi contenuti da inserire nella convenzione da sottoscrivere.



Nel caso di cessione di impresa o ramo d'azienda da parte del Beneficiario, il subentrante perde il diritto all'uso del Marchio, a meno che questi non riavvii la procedura di concessione.

ARTICOLO 18 - Tutela del marchio del parco

In caso di inadempimento a qualsiasi disposizione del presente Regolamento, ovvero a prescrizioni contenute nella convenzione sottoscritta, il diritto all'uso del Marchio si intende immediatamente e ipso facto decaduto.

In caso di risoluzione della Convenzione il Beneficiario perde il diritto all'uso del Marchio ed è tenuto all'immediato ritiro dalla circolazione sul mercato di ogni etichetta, catalogo, pieghevole o altro materiale comunicativo in cui compaia il Marchio.

ARTICOLO 19 - Sanzioni

Per løuso improprio del *Marchio del Parco*, con conseguenti danni materiali o allømmagine delløEnte Parco, sono previste sanzioni le cui caratteristiche saranno definite dal Consiglio Direttivo delløEnte Parco.

ARTICOLO 20 - Controversie

Gli abusi nellouso del Marchio da parte del Beneficiario o da parte di terzi sono perseguiti a norma delle leggi vigenti in materia.

In caso di controversie, se non risolvibili diversamente, è competente il Foro di Grosseto.